

Decreto 20 maggio 1996 n.63 (pubblicato il 22 maggio 1996)

**DECRETO RELATIVO ALLA MUTUA ASSISTENZA TRA
AUTORITA AMMINISTRATIVE PER ASSICURARE LA
CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
VETERINARIA E ZOOTECNICA.**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione
all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27
novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;*

Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41;

*Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal
comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13
dell'Accordo interinale sopra citato;*

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

Vista la Legge 29 ottobre 1992 n. 85;

*Vista la delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996
n.36;*

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente Decreto disciplina le modalità con le quali le autorità competenti in materia di controllo della applicazione della legislazione veterinaria collaborano con i servizi competenti degli Stati membri e della Commissione delle Comunità europee, allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione, in attuazione della Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21/11/89 e adottata con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE.

Art. 2

Ai sensi del presente Decreto si intende per:

a) "Legge veterinaria": l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della Decisione 1/94 del Comitato di Cooperazione concernenti la zootecnica la salute degli animali, la salute pubblica in relazione al settore veterinario. L'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale

e la protezione degli animali;

b)"Autorità richiedente": la competente autorità centrale di uno Stato membro Ce che formula domanda di assistenza: per la Repubblica di San Marino le domande di assistenza sono formulate dal Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale;

c)"Autorità interpellata": la competente autorità di uno Stato membro CE, cui sono indirizzate domande di assistenza: per la Repubblica di san Marino, le domande di assistenza sono rivolte al Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale.

Art. 3

1.L'obbligo di assistenza previsto dal presente Decreto non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'art. 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

2.In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorità giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.

ASSISTENZA SU RICHIESTA

Art. 4

L'autorità interpellata, su domanda dell'autorità richiedente:

-trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria o zootechnica;

-effettua ogni indagine sulle veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica a quest'ultima il risultato di tale inchiesta, ivi comprese le informazioni necessarie per svolgerla.

Art. 5

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata provvede a notificare, nel rispetto delle norme vigenti, atti e provvedimenti concernenti l'applicazione della legislazione veterinaria adottati dalle autorità a ciò competenti.

Art. 6

Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, nel rispetto delle norme vigenti, esercita, fa esercitare o rafforzare la sorveglianza nei luoghi in cui si sospettano irregolarità e in

particolare:

- a)sulle aziende
- b)sui depositi di merci;
- c)sui movimenti di merci segnalati;
- d)sui mezzi di trasporto.

Art. 7

Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata comunica tutte le informazioni di cui dispone o che si procura ai sensi dell'art. 4 concernenti specifiche operazioni che all'autorità richiedente sembrano contrarie alla legislazione veterinaria.

ASSISTENZA SPONTANEA

Art. 8

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro collaborano spontaneamente, alle condizioni stabilite al paragrafo 2 con le autorità competenti degli altri Stati membri anche senza che sia stata formulata richiesta preventiva da parte di queste ultime.

2. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria o zootecnica, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

- a) esercitano o fanno esercitare per quanto possibile, la sorveglianza di cui all'art. 6;
- b) comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

L'autorità competente può non prestare assistenza qualora questa possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato.

Ogni rifiuto deve essere motivato.

Art. 10

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Decreto sono riservate ed inoltre:

- a) sono coperte dal segreto d'ufficio;
- b) sono trasmesse unicamente ai soggetti che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle;
- c) non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente titolo, salvo che le autorità che le ha fornite vi abbia espressamente consentito.

2. Le informazioni di cui al presente Decreto possono essere utilizzate in procedimento giudiziari o amministrativi compresi quelli concernenti la prevenzione o la ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari, di tale utilizzazione viene data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

3. L'autorità interpellata fornisce le informazioni all'autorità richiedente nella misura in cui ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695
d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione

tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, né di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non puo' essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.